



Titolo

Comunicazione degli atti - destinatario non tesserato – art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, CGS – criterio della alternatività delle comunicazioni

Descrizione

Il comma 5 dell'art. 53 CGS, secondo cui: *“Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento”*, detta il criterio dell'alternatività per le comunicazioni. Pertanto il ricorso può essere notificato legittimamente presso l'indirizzo PEC della società ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), n. 1 (nella specie la Corte ha ritenuto che il ricorso ex art. 102 CGS del Presidente Federale poteva legittimamente essere notificato presso l'indirizzo PEC della società ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), n. 1, aggiungendo che tale ricorso è un rimedio straordinario approntato dall'ordinamento, e non costituisce un mezzo ordinario di impugnazione in senso stretto da legittimare, quanto alla notifica, l'applicazione della sola regola sull'elezione di domicilio effettuata nelle pregresse fasi del giudizio, che tuttavia è comunque alternativo alle altre ipotesi di comunicazione indicate dall'art. 53 CGS).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 43/CFA/2024-2025/E

Presidente

Mazzoni

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0043 CSA del 31 ottobre 2024 (Sig. Fabrizio Arnò-FIGC)